

comune di Buggiano

provincia di Pistoia

SINDACO

Daniele Bettarini

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giovanna Bagnatori

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Adriano Magrini

GARANTE DELL'INFORMAZIONE

E DELLA PARTECIPAZIONE

Veronica Pierini

piano operativo

ricognizione dei beni paesaggistici

PROGETTO URBANISTICO E VAS

Riccardo Luca Breschi - coordinatore

Andrea Giraldi

con Luca Agostini

collaborazione per CLE

Gaddo Mannori

Silvia Cipriani

STUDI AGRONOMICI E FORESTALI

Andrea Fedi

STUDI GEOLOGICI

Massimo Marrocchesi

STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI

Cristiano Cappelli

A4 Ingegneria

ASPETTI GIURIDICI

Guido Giovannelli

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Adriano Magrini - responsabile

Cesare Arinci

Veronica Pierini

Mara Moroni

Stefano Fedi

Elena Critelli

DOC. 6

Indice generale

Premessa.....	5
1. Ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua.....	6
2. Ricognizione delle foreste e dei boschi.....	7
3. Cartografia delle aree individuate dal PIT-PPR e delle aree confermate dalla ricognizione effettuata per il PO.....	8
4. Relazione agronomica del PO del Comune di Buggiano.....	9

Premessa

La presente ricognizione confronta i beni paesaggistici rappresentati dall'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) con lo stato di fatto dei luoghi, avvalendosi di sopralluoghi, foto aeree, cartografia in scala 1:2000 e scala 1:10000 per la parte settentrionale del territorio comunale aggiornata al 2017.

L'individuazione dei beni paesaggistici si basa sui criteri dettati dal PIT-PPR nell'Elaborato 7B. In particolare di seguito si dà conto delle modifiche che il PO introduce a seguito di approfondimenti, rispetto ai seguenti vincoli perimetrati dal PIT-PPR:

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

(art.142. c.1, lett. c, Codice)

- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

Le modifiche tra le perimetrazioni dei vincoli indicate dal PIT e quelle indicate dal PO sono evidenziate negli elaborati grafici allegati al paragrafo 3. I beni paesaggistici per legge come risultanti dalla presente ricognizione sono individuati e recepiti dal PO nella tavola 3 in scala 1:10.000.

1. Ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

L'Elaborato 7B del PIT “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice” al punto 4 definisce i criteri per l'individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.142, co.1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004.

Negli elaborati del PIT-PPR è correttamente rappresentata la fascia di rispetto dei 150 metri dai corsi dei fiumi Rio Framigno detto anche Cerreto, Rio del Ghiareto o di Cerreto INF.44, Rio Pianizzori, Rio dell’Asino, Rio di San Giovanni e Rio Torto per i tratti in cui essa ricade nel territorio del Comune di Buggiano.

2. Ricognizione delle foreste e dei boschi

L'Elaborato 7B del PIT "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice" al punto 8 definisce i criteri per l'individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.142, co.1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004.

Il punto 8.4. "Metodologia di acquisizione" in particolare specifica che:

"Il Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2) fornisce le seguenti condizioni per l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all'art. 3 comma 4 della Legge forestale regionale:

- la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, si considera interrotta la continuità della copertura solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali strade e ferrovie di larghezza mediamente maggiore o uguale a 20 metri, indipendentemente dalla superficie;

- ai fini della determinazione del perimetro dei boschi si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo;


- il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40% da quella avente copertura inferiore, in questo caso se il limite non fosse facilmente riscontrabile si prevede di valutare il diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri."

Dall'esame dei territori coperti da foreste e da boschi individuati nell'elaborato A7 del PIT-PPR, oggetto di recente aggiornamento e correzione di errori materiali (D.C.R. n.93 del 9 ottobre 2018 pubblicata su BURT n.47 del 19.10.2018) risulta che alcune aree non hanno i requisiti per essere classificate ai sensi dell'art.142, co.1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004 per assenza di copertura boschiva o perché prive delle caratteristiche per essere riconosciute foreste o boschi secondo i criteri sopraindicati, che fanno riferimento al Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2). Tali criteri di esclusione sono illustrati nel paragrafo 4.

Le aree in questione, di limitato numero ed estensione, sono evidenziate negli elaborati grafici allegati alla presente relazione: le perimetrazioni dei territori coperti da foreste e da boschi risultanti dalla presente ricognizioni sono riportate nella tav. 3 del PO.

3. Cartografia delle aree individuate dal PIT-PPR e delle aree confermate dalla ricognizione effettuata per il PO

Nei due elaborati che coprono rispettivamente la parte nord e sud del territorio comunale sono riportate le perimetrazioni del PIT/PPR riguardanti le fasce di rispetto dei corsi d'acqua confermate dalla ricognizione. Sono inoltre riportate le perimetrazioni del PIT/PPR relative ai territori coperti da foreste e da boschi: quelle confermate dalla ricognizione e quelle non confermate. Relativamente a quest'ultime, sono indicate, con una lettera che rimanda all'elenco presente nella relazione agronomica al paragrafo 4, le casistiche di esclusione per le aree boscate non confermate.



LEGENDA

-  confine comunale
- Fasce di rispetto dei corsi d'acqua**
-  perimetrazioni del PIT/PPR confermate da ricognizione
- Territori coperti da foreste e da boschi**
-  perimetrazioni del PIT/PPR confermate da ricognizione
-  perimetrazioni del PIT/PPR non confermate da ricognizione
-  casistiche delle aree boscate non confermate

4. Relazione agronomica del PO del Comune di Buggiano

Di seguito si elencano le casistiche di esclusione su cui si è fondata la ricognizione degli elaborati del PIT-PPR

CASISTICHE	IDENTIFICAZIONE CASISTICHE
A	Oliveta
B	Superficie boscata inferiore a 2000 m ²
C	Pertinenza abitazione
D	Incolto
E	Strada asfaltata
F	Campi coltivati
G	Verde pubblico
H	Centro abitato
I	Vegetazione limitrofa a corsi d'acqua (fiumi, fossi, ecc.)

Casistiche prese in esame

Con la lettera A sono state classificate quegli appezzamenti dove sono presenti impianti di olivi, pertanto riconducibili a uso agricolo (Fig.1).



Fig.1 - Punto 98

Con la lettera B sono stati individuate zone boscate con superficie inferiore a 2000 mq. Molto probabilmente si tratta di zone agricole abbandonate dove la vegetazione sta prendendo il sopravvento, ma attualmente non sono vincolabili come boschi, poiché non soddisfano i requisiti del regolamento forestale (Fig.2).



Fig.2 - Punto 207

Sotto la lettera C vi sono situazioni in cui sono stati poligonati gruppi di piante vicine ad abitazioni, facenti parti, in genere, delle sistemazioni a giardino (Fig.3).



Fig.3 - Punti 92 e 93

Con la lettera D sono stati indicati quei terreni che risultano incolti, abbandonati dove attualmente non vi è svolta alcuna attività e che pertanto sono soggetti alla crescita di specie infestanti (Fig.4).



Fig. 4 - Punto 59

Con la lettera E sono state classificate varie tipologie di strade asfaltate che, data la loro posizione, non possono essere considerate all'interno di aree boscate (Fig. 5).



Fig.5 - Punto 64

Con la lettera F sono stati individuati quei casi in cui è stata poligonata una zona soggetta a coltivazione (orti, seminativi, frutteti, vigneti, ecc.), pertanto non riconducibile alle aree boscate (Fig.6).



Fig.6 – Punti 79 e 80

Con la lettera G sono stati classificati i poligoni ricadenti su zone adibite a verde pubblico e pertanto non riconducibili alle aree boscate (Fig.6).



Fig.6 - Punto 62

Con la lettera H sono state individuate zone ricadenti nei centri abitati di pertinenza di edifici (Fig.7).



Fig.7 - Punto 69

Con la lettera I sono stati classificati quei poligoni posti in prossimità di corsi d'acqua dove non è presente vegetazione o dove la stessa non ha la profondità minima per essere riconosciuta come area boscata (Fig. 8 e 9).



Fig.8 - Punti 74 e 75



Fig.9 - Punto 189